



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio IV - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione
Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche

AVVISO PUBBLICO

destinato alle Amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*

(anno 2022)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio IV - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione
Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche

SOMMARIO

1 - Informazioni generali e norme di riferimento

1.1 Norme di riferimento

2 - Amministrazione competente e Responsabile unico del procedimento

3 - Oggetto dell'Avviso e definizioni

4 - Risorse economiche e criteri di riparto dei fondi

4.1 Risorse destinate alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna

5 - Modalità e termini di presentazione delle domande da parte degli enti territoriali e locali

5.1 Progetti presentati in forma aggregata

6 - Adempimenti delle Regioni relativi alla trasmissione delle domande di contributo all'Amministrazione competente

7 - Termini e modalità di presentazione delle domande da parte delle Amministrazioni periferiche dello Stato

8 - Requisiti di carattere generale dei progetti

9 - Requisiti per gli sportelli linguistici

9.1 Voci di spesa non ammissibili per lo sportello linguistico

10 - Requisiti dei progetti per la formazione linguistica

10.1 Voci di spesa non ammissibili per la formazione linguistica

11 - Requisiti dei progetti a carattere culturale

11.1 Requisiti dei progetti a carattere culturale - attivazione di musei e centri di documentazione multi-mediale

11.2 Voci di spesa non ammissibili per i progetti a carattere culturale

12 - Requisiti dei progetti per la toponomastica

12.1 Voci di spesa non ammissibili per i progetti per la toponomastica

13 - Istruttoria e valutazione

14 - Domande irricevibili, inammissibili e cause di esclusione

15 - Rendicontazione dei progetti realizzati dagli enti territoriali e locali

16 - Rendicontazione dei progetti realizzati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato

17 - Trattamento dei dati personali

18 - Accesso agli atti

19 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

20 - Ulteriori disposizioni

21 - Obblighi pubblicitari

22 - Norme di rinvio

ALLEGATI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio IV - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione

Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche

AVVISO PUBBLICO

destinato alle Amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante *Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche* (anno 2022)

1 - Informazioni generali e norme di riferimento

La legge n. 482 del 15 dicembre 1999, è finalizzata alla tutela delle minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio italiano. Ai sensi degli artt. 9 e 15 della predetta legge, è istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche che ogni anno viene ricostituito con la Legge di Bilancio. Attraverso la ripartizione del Fondo, sono finanziati i progetti presentati dalle amministrazioni statali e dagli enti locali volti a consentire, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

1.1 Norme di riferimento:

- legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante "Norme in materia di minoranze linguistiche storiche", di seguito denominata «Legge»;
- D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 concernente "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di minoranze linguistiche storiche", di seguito denominato «Regolamento», come modificato dal DPR 30 gennaio 2003, n. 60;
- D.P.C.M. 15 novembre 2019, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 in materia di minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2020-2022, di seguito denominato «Decreto triennale»;
- D.Lgs. 12 settembre 2002, n. 223, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione";
- D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 16, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione";
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riguardo all'art. 12.

2 - Amministrazione competente e Responsabile unico del procedimento

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio IV – Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione

RUP: Cons. Michele Palma

PEC: affariregionali@pec.governo.it

PEO: minlidar@palazzochigi.it

sito internet: <http://www.affariregionali.it/>

3 - Oggetto dell'Avviso e definizioni

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, d'ora in avanti "*Amministrazione competente*", di cui al punto 2, assegna e liquida le risorse del Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche, di cui agli artt. 9 e 15 della legge n. 482/1999, destinato al finanziamento di specifici interventi finalizzati a rendere effettivo l'uso orale e scritto delle lingue parlate dalle minoranze linguistiche storiche tutelate.

Per «*minoranze linguistiche*» si intendono le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Per «*delimitazione territoriale*» si intende, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, l'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza, deliberato dai consigli provinciali, ovvero dagli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Per «*linee d'intervento*» si intendono i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi, indicati dall'articolo 2 del Decreto triennale, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, volti:

- all'attivazione di sportelli linguistici;
- alla realizzazione di attività di formazione linguistica;
- all'attività a carattere culturale;
- alla toponomastica.

Per «*destinatari del fondo*» si intendono le Amministrazioni statali e territoriali, queste ultime con riferimento alle delimitazioni di cui all'elenco (Allegato n. 1)

Il "*Comitato tecnico consultivo*" per le minoranze linguistiche, di seguito «Comitato», istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000 e recepito dall'art. 12 del Regolamento.

La «*Conferenza unificata*» di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 esprime il proprio parere in ordine all'adozione del decreto di riparto delle risorse all'uopo destinate.

4 - Risorse economiche e criteri di riparto dei fondi

Il D.P.C.M. 20 dicembre 2021, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2022", prevede per gli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'anno 2022, uno stanziamento complessivo di euro 5.058.760,00. Riguardo al predetto importo si rappresenta che una variazione in aumento o in diminuzione dello stanziamento complessivo potrebbe verificarsi, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, in applicazione delle norme che prevedono il concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, ovvero per il riporto di importi residui provenienti dall'esercizio finanziario 2021. L'eventuale incremento o decremento delle risorse non costituisce in ogni caso una modifica sostanziale del presente Avviso e non determina la riapertura dei termini di cui al successivo art. 5 del presente Avviso.

Sul predetto stanziamento di € 5.058.760,00 una percentuale del 3%, pari a € 151.763,00 è destinata alle Amministrazioni statali con sede presso i territori delimitati, le quali possono presentare progetti esclusivamente per le seguenti linee d'intervento:

- a) attivazione di sportelli linguistici;
- b) realizzazione di attività di formazione linguistica.

Lo stanziamento residuo da destinare al finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni territoriali e locali è pari ad € 4.906.997,00.

La ripartizione per lingua tiene conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del citato Decreto triennale, secondo il quale la ripartizione dei fondi deve tener conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla Legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni Regione.

Riguardo al numero dei comuni delimitati per ogni minoranza linguistica, sono state considerate le nuove integrazioni (vedi Allegato 2, Tabella A) per la determinazione della successiva tabella Riparto per minoranza linguistica (vedi Allegato 2, Tabella B).

Per ciascuna delle linee di intervento indicate al punto 3, sono state definite, su conforme determinazione del Comitato nella seduta del 22 ottobre 2019, quote percentuali per il finanziamento di progetti che contribuiscano alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela, così come indicato:

- attivazione di sportelli linguistici (60%);
- realizzazione di attività di formazione linguistica (5%);
- attività a carattere culturale (25%);
- toponomastica (10%).

I relativi importi sono rappresentati nell'Allegato 2, Tabella C.

Le risorse sono calcolate sulla base di coefficienti di riparto per linea di intervento e del finanziamento alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna come riportato nell'Allegato 2, Tabella D.

4.1 Risorse destinate alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna

Nell'ambito dello stanziamento di € 4.906.997,00, le risorse destinate al finanziamento delle minoranze di lingua friulana, germanica e slovena, presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e quello destinato alle minoranze di lingua sarda e catalana presenti sul territorio della Regione Sardegna, è ripartito direttamente dalle Regioni stesse, come stabilito, rispettivamente, dal d.lgs. n. 223 del 2002 e dal d.lgs. n. 16 del 2016. L'ammontare del finanziamento da ripartire per ciascuna minoranza linguistica, risultato dalla proporzione tra il numero dei comuni delimitati in ciascuna delle due Regioni e quelli delimitati su tutto il territorio nazionale, è stato quantificato sulla base dei criteri sotto indicati:

- a) per lingua, sulla base del numero dei Comuni in cui sussistono le minoranze linguistiche storiche;
- b) per linea di intervento.

Gli importi disponibili destinati alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna sono calcolati sulla base dei coefficienti di riparto per lingua e tenuto conto delle risorse.

La quantificazione della quota da assegnare alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata ottenuta con riferimento alle tre minoranze linguistiche presenti nella Regione: friulana, germanica e slovena (vedi Allegato 2, Tabella E).

La quantificazione della quota da assegnare alla Regione Sardegna è stata ottenuta con riferimento alle due minoranze linguistiche stanziare per intero nella Regione: sarda e catalana (vedi Allegato 2, Tabella F).

5 - Modalità e termini di presentazione delle domande da parte degli enti territoriali e locali

Le domande di finanziamento devono essere compilate in modo esaustivo, utilizzando **a pena di irricevibilità della domanda**, esclusivamente i moduli di domanda allegati (comprensivi delle schede tecniche), scaricabili dal sito <http://www.affariregionali.it> – sezione:

<http://www.affariregionali.gov.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela-delle-minoranze-linguistiche-istruttoria-e-attivita-di-supporto/>

- a) Allegato 3 - Modulo A - Istanza in forma aggregata: da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente capofila, in forma aggregata ad altri Enti;
- b) Allegato 4 - Modulo S – Istanza in forma singola: da utilizzare per le richieste di finanziamento di progetti presentati da un Ente in forma singola ed autonoma;
- c) Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante del proponente o il soggetto munito di specifici poteri attestati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
 - di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al contributo e dei documenti a corredo della stessa;
 - che il medesimo progetto non è stato finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario ovvero che ha ricevuto contributi da altri soggetti pubblici dichiarandone la specifica provenienza, e l'importo;
 - che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso in relazione alla normativa *de qua*.

I progetti devono essere presentati attraverso la compilazione di uno solo dei moduli di domanda precedentemente indicati ed alla dichiarazione sostitutiva, allegati al presente bando.

I soggetti proponenti devono presentare progetti distinti per ciascuna minoranza, consentendo in tal modo di collocare gli stessi nel relativo fondo di appartenenza e devono specificare gli ambiti di intervento (sportelli, formazione ecc.) cui si riferisce il progetto.

I progetti devono essere riferiti ad una delle minoranze storiche ammesse alla tutela per le quali sia stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa.

I progetti dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC alla Regione di appartenenza entro il termine perentorio del **30 aprile 2022**, come indicato dal Regolamento, e contestualmente inviati, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzoehigi.it. L'invio del progetto al predetto indirizzo di posta elettronica non è in nessun modo sostitutivo degli adempimenti di seguito specificati.

Ai fini della validità della presentazione del progetto, fa fede esclusivamente la data dell'invio effettuato alla Regione entro il suddetto termine e con le previste modalità. L'Amministrazione competente e le Regioni non sono responsabili della mancata consegna della documentazione alla casella PEC delle singole Regioni e/o dell'Amministrazione competente entro i termini previsti dal presente Avviso da parte del provider mittente della PEC. Altresì, l'Amministrazione competente e le Regioni non sono responsabili del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente (nella forma singola o associata) delle ricevute relative all'avvenuta consegna/accettazione del messaggio PEC, salvo per motivi prettamente attribuibili alle capienze delle caselle PEC.

5.1 Progetti presentati in forma aggregata

Il modulo di domanda, comprensivo delle schede tecniche, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale

del soggetto istante (soggetto singolo o aggregazione), ovvero rientrante tra quelli indicati dai commi 2, 3, 5 dell'articolo 8 del Regolamento, che in tal modo si assume tutte le responsabilità relative alla veridicità di quanto dichiarato ed esposto e deve essere corredato dal documento di identità in corso di validità.

Per i progetti presentati in forma aggregata, l'aggregazione deve risultare, come indicato nel "Modulo A - Istanza in forma aggregata", dalla sottoscrizione del rappresentante dell'ente capofila e di tutti i rappresentanti degli enti che compongono l'aggregazione, anche nel caso di enti sovraordinati che aggregano altri enti; va evidenziato infatti che il soggetto capofila, a seconda delle intese e dei coordinamenti in sede locale, può essere un comune che aggrega altri comuni, ovvero un ente istituzionalmente superiore al comune (Regione, ecc.); per le unioni di comuni, al fine di evitare situazioni non chiare in merito all'aggregazione, si richiede, in ogni caso, la presentazione del "Modulo A - Istanza in forma aggregata" sottoscritto dai rappresentanti dei comuni dell'unione. Con tale sottoscrizione i comuni garantiscono l'anticipazione, a favore dell'unione, delle risorse occorrenti per assicurare la disponibilità di cassa necessaria per i pagamenti conclusivi delle attività progettuali, propedeutici alla presentazione delle rendicontazioni finali ed all'erogazione del saldo da parte delle Regioni.

I comuni, che hanno aderito ad una aggregazione non possono presentare altri progetti per la stessa tipologia di intervento da soli o in diverse aggregazioni.

6 - Adempimenti delle Regioni relativi alla trasmissione delle domande di contributo all'Amministrazione competente

Ciascuna Regione entro il termine perentorio del **30 giugno 2022**, deve trasmettere all'Amministrazione competente, i progetti ricevuti dagli enti territoriali e locali, congiuntamente a quelli autonomamente presentati in qualità di capofila, esclusivamente in formato elettronico, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata: affariregionali@pec.governo.it e contestualmente, per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzochigi.it. Ai fini della validità della presentazione dei progetti, fa fede esclusivamente **la data d'invio effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata**. La trasmissione della documentazione da parte delle Regioni dovrà essere altresì corredata:

- a) da un elenco delle domande trasmesse con l'indicazione esatta del numero dei fogli complessivo di ciascuna;
- b) dalla documentazione attestante l'invio in formato elettronico di ciascun progetto da parte dell'ente locale entro la data del 30 aprile;
- c) dal riscontro della completezza ed esattezza della documentazione amministrativa trasmessa dall'ente locale;
- d) da una dichiarazione attestante il ricevimento delle rendicontazioni di cui all'art. 15, comma 3 della Legge e all'art. 8, comma 10 del Regolamento, riferite alle ultime 2 annualità concluse, ovvero, qualora tale invio non abbia avuto luogo, indicando le motivazioni addotte dall'ente locale;
- e) da un breve giudizio di merito su ognuna delle istanze ricevute;
- f) dall'indicazione dell'ufficio responsabile, nominativi e contatti del dirigente e dei funzionari cui riferirsi per eventuali chiarimenti sulla documentazione inoltrata.

L'Amministrazione competente non è responsabile della mancata consegna da parte delle Regioni della documentazione alla casella PEC: affariregionali@pec.governo.it entro i termini previsti dal presente Avviso, da parte del provider mittente della PEC. Altresì, l'Amministrazione competente non è responsabile del mancato ricevimento da parte della Regione delle ricevute relative all'avvenuta consegna/accettazione del messaggio PEC, salvo per motivi prettamente attribuibili alla capienza della casella PEC.

7 - Termini e modalità di presentazione delle domande da parte delle Amministrazioni periferiche dello Stato

Le Amministrazioni dello Stato i cui uffici periferici hanno sede nei territori delimitati di cui all'allegato 1,

possono presentare progetti finalizzati all'istituzione di **sportelli linguistici e alla formazione linguistica del proprio personale**.

L'attività di traduzione di pertinenza degli sportelli linguistici è esclusa nel caso in cui analoga forma di finanziamento sia prevista nell'Amministrazione di appartenenza.

A tal fine devono trasmettere l'istanza di finanziamento all'Amministrazione competente, entro il termine perentorio del **30 aprile 2022 a pena di irricevibilità** utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata: affariregionali@pec.governo.it, inviandola altresì, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzoehigi.it. Ai fini della validità della presentazione del progetto, fa fede esclusivamente **la data di invio effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata**.

Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna da parte delle Amministrazioni statali della documentazione alla casella PEC: affariregionali@pec.governo.it entro i termini previsti dal presente Avviso, da parte del provider mittente della PEC. Altresì, l'Amministrazione competente non è responsabile del mancato ricevimento da parte dell'Amministrazione statale delle ricevute relative all'avvenuta consegna/accettazione del messaggio PEC, salvo per motivi prettamente attribuibili alla capienza della casella PEC.

Le domande di finanziamento devono essere compilate in modo esaustivo, utilizzando esclusivamente:

- Allegato 6 - *Modulo U Istanza Amministrazioni Statali* (comprensivo delle schede tecniche e della dichiarazione sostitutiva). Alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata la dichiarazione di cui all'Allegato 5.

La presentazione del progetto può essere effettuata direttamente dall'Ufficio periferico dell'Amministrazione Statale interessato e trasmessa, per conoscenza, all'Amministrazione centrale.

8 - Requisiti di carattere generale dei progetti

Per quanto riguarda i costi orari del personale da utilizzare per le attività attinenti i progetti ammessi a contributo, l'ente beneficiario deve attenersi ai costi orari standard, onnicomprensivi di ogni onere e da intendersi come costo massimo ammissibile, come di seguito indicati:

- 20 €/h per sportellista/operatore;
- 30 €/h traduttori;
- 50 €/h per docente;
- 30 €/h per tutor nella formazione linguistica.

I costi non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con la quota assegnata per ciascuna linea di intervento per minoranza, indicata nella tabella di riparto di cui all'Allegato 2 Tabella G, a pena di esclusione del progetto.

Non saranno riconosciuti, in nessun caso, costi sostenuti prima della data di avvio delle attività comunicata dal beneficiario.

La conclusione del progetto deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla data di inizio delle attività, fermo restando il termine previsto dal punto 9 del presente Avviso per gli sportelli linguistici, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle Regioni o dalle Autorità locali. In tal caso il beneficiario comunica tempestivamente alla Regione, ovvero all'Amministrazione competente nel caso di progetti gestiti dalle Amministrazioni statali, le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti concordemente con l'Amministrazione competente, senza oneri aggiuntivi.

Nel caso si rendessero necessarie, a seguito di impreviste mutate esigenze di carattere eccezionale, rimodulazioni degli interventi organizzativi e finanziari, le amministrazioni interessate, per il tramite della

Regione di appartenenza ovvero direttamente all'Amministrazione competente nel caso di progetti attuati da Amministrazioni statali, dovranno richiedere il preventivo assenso da parte dell'Amministrazione competente. In caso di inosservanza, l'Amministrazione competente potrà procedere alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso mediante richiesta alla Regione competente per territorio o all'Amministrazione statale attuatrice del progetto di riversare in conto entrate al bilancio dello Stato quanto dovuto con le modalità indicate nel successivo punto 15.

Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato, e in ogni caso non comportino ulteriori oneri aggiuntivi, devono comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione competente a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività per il tramite della Regione ovvero direttamente all'Amministrazione competente nel caso di progetti attuati dalle Amministrazioni statali. L'Amministrazione competente esprimerà il proprio parere nei termini previsti dalla vigente normativa.

Eventuali richieste di proroga, debitamente motivate, devono in ogni caso pervenire al Responsabile del procedimento all'indirizzo PEC indicato al punto 2 per il tramite delle Regioni ovvero direttamente all'Amministrazione competente nel caso di progetti attuati dalle Amministrazioni statali e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto.

I progetti devono essere organizzati per essere attuati sia in presenza che da remoto ovvero in modalità mista, tenuto conto delle dinamiche della pandemia da Covid-19 o di altre situazioni di carattere emergenziale.

L'Amministrazione competente si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso in caso di mancata osservanza del progetto approvato ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione. In tal caso il beneficiario è tenuto a restituire all'Amministrazione competente, per il tramite della Regione di riferimento, le risorse assegnate.

9 - Requisiti per gli sportelli linguistici

Gli sportelli linguistici devono essere progettati con esclusivo riferimento alla finalità prescritta dalla Legge, ovvero mettere in grado gli uffici della pubblica amministrazione di corrispondere nella lingua minoritaria. Non potranno essere ricondotte allo sportello, pertanto, attività di tipo culturale.

Le attività dello sportello **dovranno avere durata annuale**, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe e rimodulazioni nei termini precedentemente indicati.

Lo sportello linguistico è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale.

Nella scheda tecnica devono essere specificati i seguenti requisiti:

- a) la previsione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale di personale estraneo alla pubblica amministrazione impiegato nel progetto;
- b) la previsione del ricorso alle restanti modalità fissate dal comma 3, art. 6 del Regolamento, qualora le assunzioni indicate nel comma precedente non possano avere luogo;
- c) la conformità dello sportello alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale;
- d) le modalità previste per la gestione degli stessi nell'ipotesi del perdurare della pandemia da Covid-19 e/o al verificarsi di altre emergenze;
- e) la previsione di un orario di apertura nei giorni feriali;
- f) un'organizzazione dello sportello che garantisca l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati.

Con riferimento all'esposizione dei costi e degli altri elementi di valutazione la scheda tecnica deve riportare:

- g) l'ammontare della retribuzione oraria del personale addetto, nel rispetto dei costi standard di cui al precedente punto 8;

- h) il numero delle ore di apertura dello sportello nella settimana e nell'anno e della conseguente richiesta finanziaria, da calcolare con esclusivo riferimento alle ore di funzionamento complessive degli sportelli, le quali, eventualmente, potranno essere suddivise tra gli operatori impiegati;
- i) gli eventuali altri costi indicati sempre in forma dettagliata;
- j) l'eventuale attività di traduzione, così come prevista dall'art. 7, comma 3 della Legge e dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento, dovrà essere debitamente documentata a posteriori.

9.1 Voci di spesa non ammissibili per lo sportello linguistico

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per lo sportello linguistico relative a:

- a) spese generali;
- b) spese per arredamento;
- c) spese per coordinamento progetto;
- d) spese di segreteria;
- e) spese per viaggi, trasferte, seminari, conferenze ecc.

10 - Requisiti dei progetti per la formazione linguistica

Le richieste di finanziamento relative a corsi di formazione, di tipo non seminariale, nella lingua minoritaria riservati al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente di cui all'art. 3 del Regolamento, devono essere finalizzate ad acquisire competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria da utilizzare nell'attività amministrativa. Saranno prioritariamente finanziati progetti destinati alla formazione di personale neo-assunto o che non ha partecipato a precedenti corsi di formazione.

Nella scheda tecnica devono essere specificati i seguenti requisiti:

- a) il numero dei moduli formativi;
- b) il numero delle ore di lezione e la finalità specifica di ciascun modulo formativo, che deve prevedere un massimo di 30 ore;
- c) l'adeguata professionalità dei docenti, che dovranno essere in grado di esibire, su richiesta, dettagliato curriculum;
- d) i compensi ai docenti ed agli eventuali tutor;
- e) il numero presunto degli allievi partecipanti ai corsi e l'eventuale presenza di personale neo-assunto;
- f) il luogo e la struttura ove i corsi saranno svolti;
- g) ulteriori costi, da specificare nel dettaglio, nel limite del 10% dell'importo da finanziare;
- h) la previsione di un esame finale al termine del corso;
- i) le modalità previste per la realizzazione degli stessi nell'ipotesi del perdurare della pandemia da Covid-19 e/o al verificarsi di altre emergenze.

10.1 Voci di spesa non ammissibili per la formazione linguistica

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per la formazione linguistica relative a:

- a) spese per coordinamento didattico o coordinamento progetto;
- b) spese per acquisto materiali di facile consumo;
- c) spese generali o di segreteria;
- d) spese per arredamento;
- e) spese per viaggi, seminari, conferenze ecc.

11 - Requisiti dei progetti a carattere culturale

Le richieste di finanziamento per la realizzazione di iniziative culturali che contribuiscano alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione delle lingue ammesse a tutela devono prevedere, nella scheda tecnica, i seguenti requisiti:

- a) obiettivo del progetto idoneo ad assicurare la diffusione della lingua;
- b) uso della lingua nella realizzazione;
- c) indicazione in forma dettagliata dei costi del progetto.

11.1 Requisiti dei progetti a carattere culturale - attivazione di musei e centri di documentazione multi-mediale

Può essere richiesto il finanziamento di progetti volti ad istituire e ad assicurare il funzionamento di musei e centri di documentazione multi-mediale che raccolgano e rendano fruibili, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, il patrimonio di registrazioni storiche sull'uso delle lingue tutelate.

A tal fine nella scheda tecnica devono essere specificati i seguenti requisiti:

- a) obiettivo del progetto idoneo ad assicurare permanentemente la diffusione del patrimonio linguistico raccolto;
- b) deve essere indicato il luogo fisico dove ospitare il museo o la raccolta multimediale. Al riguardo, al fine di assicurare la conservazione dei dati raccolti nel tempo, saranno privilegiate iniziative ospitate in strutture messe permanentemente a disposizione dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche;
- c) saranno favorevolmente valutate attivazioni di musei permanenti specificamente dedicati a ragazzi in età scolare;
- d) saranno favorevolmente valutate attivazioni di musei nei quali la divulgazione del materiale raccolto è affidata ad operatori in presenza in possesso di specifici requisiti culturali;
- e) deve essere indicata la tipologia di patrimonio culturale da salvaguardare nonché la modalità di catalogazione degli elementi raccolti avendo cura, nel caso di nuove ricerche, di certificare l'originalità dell'attività svolta;
- f) iniziative culturali da diffondere via web dovranno, preferibilmente, essere diffuse in siti web di pertinenza di enti locali, in modo da assicurare la conservazione e la fruibilità nel tempo del materiale raccolto;
- g) deve essere dettagliatamente specificato il costo del materiale software o hardware impiegato per la realizzazione dell'iniziativa nonché l'indicazione del consegnatario al quale sarà affidata la conservazione e la manutenzione delle attrezzature acquistate;
- h) l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico della struttura che ospita il museo o il centro multimediale;
- i) l'eventuale previsione di assunzione di personale con le modalità di cui al precedente punto 9 e di ampliamento dell'apertura del museo o del centro di documentazione nei giorni festivi;
- j) il progetto, ove sia concretamente accertato in sede di rendicontazione il buon esito dell'iniziativa, potrà essere riproposto, al pari degli sportelli linguistici, anche in annualità successive;
- k) le modalità previste per la realizzazione degli stessi nell'ipotesi del perdurare della pandemia da Covid-19 e/o al verificarsi di altre emergenze.

11.2 Voci di spesa non ammissibili per i progetti a carattere culturale

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per progetti a carattere culturale relative a:

- a) spese per acquisto immobili o comunque spese in conto capitale, in quanto l'intervento statale è finalizzato a finanziare un prodotto di attività e non i presupposti per pervenire allo stesso;
- b) spese per interventi generici volti alla promozione della lingua o della legge di tutela;

- c) spese per convegni o incontri vari;
- d) spese per manifestazioni canore e similari (tali iniziative, infatti, pubblicizzano l'esistenza della minoranza linguistica e possono determinare ritorni di tipo turistico ma non svolgono un'azione di promozione dell'uso della lingua minoritaria come invece possono assicurare, ad esempio, laboratori che prevedano una scuola di canto o di teatro nella lingua minoritaria che sono pertanto da ritenersi ammissibili come anche le trasmissioni via radio, i siti web dell'amministrazione con contenuti informativi o culturali in lingua, giornali in lingua).

12 - Requisiti dei progetti per la toponomastica

Può essere richiesto il finanziamento di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alla tradizione e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali.

Nell'esposizione dei costi e degli altri elementi di valutazione la scheda tecnica deve riportare:

- a) la dichiarazione, a pena di esclusione, di non aver ricevuto finanziamenti nell'ultimo decennio per la toponomastica, sia con i fondi della Legge, che da altre fonti di finanziamento;
- b) l'indicazione dei costi del progetto in forma dettagliata e supportati da un preventivo di spesa;

12.1 Voci di spesa non ammissibili per i progetti per la toponomastica

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per progetti per la toponomastica relative a:

- a) spese per studi, ricerche, pubblicazioni e simili;
- b) installazione di cartellonistica diversa da quella prevista dal codice della strada per l'indicazione di toponimi e non direttamente finalizzata alla diffusione della lingua.

13 - Istruttoria e valutazione

L'Ufficio IV – Servizio per le autonome locali e le minoranze linguistiche del Dipartimento Affari regionali e le autonomie, procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda in relazione alla sussistenza di cause di esclusione e/o inammissibilità e, sulla base di compiuta istruttoria delle domande di contributo pervenute, trasmette l'elenco e la proposta di riparto delle risorse assegnate all'attenzione del Comitato. Agli esiti, viene predisposto, ai sensi del comma 2, art. 5 del Decreto triennale, il decreto di riparto delle risorse assegnate che, previo parere della Conferenza unificata, viene sottoposto alla firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il successivo invio agli organi di controllo preposti per la registrazione.

Il decreto munito degli estremi di registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui siti del Governo: www.governo.it e www.affariregionali.it.

14 - Domande irricevibili, inammissibili e cause di esclusione

Non saranno ritenute ricevibili le domande pervenute oltre i termini previsti dalla vigente normativa ed indicati nel presente Avviso pubblico; analogamente non saranno ritenute ammissibili domande pervenute in modalità difformi rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.

Saranno ritenute inammissibili altresì le richieste:

- a) pervenute da soggetti diversi rispetto a quelli indicati al punto 3;
- b) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al punto 5 e al punto 7;
- c) pervenute prive dei contenuti prescritti dal presente Avviso ovvero con contenuti difformi rispetto a quanto indicato.

15 - Rendicontazione dei progetti realizzati dagli enti territoriali e locali

Il Decreto triennale prescrive l'esclusione dai finanziamenti per gli enti che non provvedano all'invio alla Regione di appartenenza della rendicontazione finale entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali. A tal fine la rendicontazione dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo di posta elettronica minlidar@palazzochigi.it del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per la corrente annualità gli enti proponenti dovranno, inoltre, provvedere all'indicazione nei moduli di cui ai punti 5 e 7 dei dati relativi ai progetti conclusi ed allo stato d'avanzamento dei progetti in svolgimento, avendo cura di segnalare le motivazioni di eventuali ritardi o protrazioni delle attività oltre il termine prescritto nelle schede relative alle istruttorie a loro tempo trasmesse. Secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa, le Regioni provvedono a curare la rendicontazione resa dai soggetti che hanno attuato i progetti. Tale fase finale presuppone anche una conoscenza, oltre che dei dati di spesa, anche di altri elementi relativi alle modalità di attuazione del progetto. È opportuno, altresì, richiamare l'attenzione delle Regioni sulla esigenza che il progetto, cui è stata data attuazione, non sia difforme da quello approvato, aspetto questo ravvisabile attraverso la periodica azione di monitoraggio svolta dalla Regione stessa, che ne dà comunicazione all'Amministrazione competente. Al fine di ottenere un esaustivo quadro di riferimento in ordine ai risultati raggiunti dai progetti, le Regioni, nelle relazioni finali, oltre a riportare elementi conoscitivi di natura amministrativa e contabile, dovranno indicare tra l'altro, i seguenti riferimenti essenziali:

- a) una descrizione breve e schematica del progetto approvato, con l'indicazione degli obiettivi che si intendevano raggiungere;
- b) una descrizione degli obiettivi raggiunti, con l'indicazione dei problemi riscontrati nel caso in cui tali obiettivi non siano stati perseguiti ovvero, siano stati perseguiti parzialmente, con particolare riguardo all'impatto dell'intervento sulla comunità linguistica minoritaria. La relazione di cui alla lettera a) deve essere corredata da elementi utili ad evidenziare la ricaduta a favore della popolazione parlante la lingua minoritaria, quali il numero degli accessi allo sportello linguistico e il numero degli allievi che hanno frequentato e superato gli esami finali dei corsi di formazione. Ai fini di una valutazione complessiva si ritiene utile anche che l'ente finanziato si esprima in merito ai miglioramenti effettivamente conseguiti con la formazione linguistica del proprio personale in termini di accesso ai propri Uffici;
- c) l'indicazione delle eventuali modifiche nell'attuazione del progetto;
- d) l'indicazione delle spese sostenute per ciascun progetto;
- e) l'indicazione di eventuali fondi aggiuntivi da parte dell'ente locale per il raggiungimento della completa attuazione del progetto.

Per eventuali economie di spesa e/o somme non utilizzate, prescindendo dall'annualità per la quale è stato disposto il finanziamento, si rammenta alle Regioni di provvedere in tempi rapidi alla restituzione delle suddette somme mediante emissione di mandato a favore del Segretariato Generale – U.B.R.R.A.C della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel bonifico bancario intestato a Presidenza del Consiglio dei ministri - IBAN IT49J0100003245350200022330 - occorre specificare il codice fiscale del versante e la causale del versamento (annualità del fondo, ente capofila del progetto). La Regione è altresì tenuta ad inviare copia delle quietanze dei versamenti effettuati all'Amministrazione competente.

16 - Rendicontazione dei progetti realizzati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato

Le Amministrazioni periferiche dello Stato, al termine dei progetti finanziati, dovranno trasmettere all'Amministrazione competente una relazione che, oltre a riportare elementi conoscitivi di natura amministrativa e contabile, indichi, tra l'altro, i seguenti riferimenti essenziali:

- a) una descrizione degli obiettivi raggiunti, con l'indicazione dei problemi incontrati nel caso in cui tali obiettivi non siano stati perseguiti ovvero siano stati perseguiti parzialmente, con particolare riguardo all'impatto dell'intervento sulla comunità linguistica (esempio: come si sono svolti i corsi di formazione contemplati nel progetto e quanti allievi vi hanno partecipato; attività e funzionamento dello sportello linguistico e utilizzo da parte dell'utenza, ecc.);

b) l'indicazione delle spese sostenute per ciascun progetto.

17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso pubblico, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://www.affariregionali.it/footer/privacy/>. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso pubblico. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale: <http://www.affariregionali.it>. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso pubblico.

18 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

19 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

Responsabile del procedimento: Cons. Michele Palma.

I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente Avviso entro e non oltre le ore 12:00 dell'11 aprile 2022.

Gli stessi dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all'indirizzo pec: affariregionali@pec.governo.it. Non saranno presi in considerazione i quesiti pervenuti oltre tale termine.

Ai quesiti pervenuti entro l'11 aprile, il Responsabile del procedimento risponderà entro tre giorni.

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale alla sezione FAQ.

20 - Ulteriori disposizioni

La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso pubblico comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

21 - Obblighi pubblicitari

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale della Repubblica Italiana con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio

dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dall’Amministrazione competente, su supporto informatico, anche ai fini dell’eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

22 - Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Avviso pubblico si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Ermenegilda Siniscalchi